Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — Roma - Martedì, 6 maggio 1930 - Anno VIII — Numero 106

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **774.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1930, n. **466.**

Provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere la portata della eccezione stabilita in materia daziaria per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro dall'art. 18 del citato R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, attese le condizioni specialissime in cui i Comuni stessi sono venuti a trovarsi per essere stati eretti in zona franca;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Fiume e gli altri della riviera del Carnaro compresi nella zona franca di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, sono, sino a nuova disposizione, autorizzati ad applicare i dazi interni di consumo, su generi non contemplati dalla tariffa ora vigente presso i Comuni stessi ed a modificare, anche in deroga alle norme fissate dal Regio decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 2030, le aliquote relative ai generi già considerati nella detta tariffa.

Le deliberazioni riguardanti l'estensione dei dazi e la modificazione delle aliquote di quelli in vigore, giusta il comma precedente, sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 775.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 452.

Modifiche allo statuto dell'Associazione stenografica magistrale italiana, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale l'Associazione stenografica magistrale italiana, con sede in Milano, chiede che si apportino alcune modificazioni allo statuto organico approvato con R. decreto 19 giugno 1924, n. 1044;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1044;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 2, 8, 13, 15, 23 dello statuto dell'Associazione stenografica magistrale italiana, approvato con R. decreto 19 giugno 1924, n. 1044, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. — L'Associazione ha lo scopo di tutelare gl'interessi dell'arte stenografica e quelli morali degli insegnanti di stenografia secondo il sistema Gabelsberger-Nöe, e in modo speciale:

a) di favorire la istituzione di scuole o corsi di stenografia in località prive di insegnamento stenografico;

b) di promuovere ed aiutare la costituzione di collegi di insegnanti nelle varie città fra i soci dell'Associazione in rappresentanza di essa, con a capo il delegato di cui all'art. 22;

c) di procurare che l'insegnamento della stenografia nelle scuole pubbliche e private sia impartito secondo il sistema Gabelsberger-Nöe e di vigilare che in tal caso sia fatto in armonia con l'art. 7 del presente statuto;

d) di intervenire presso le autorità centrali e locali per l'introduzione dell'insegnamento della stenografia Gabelsberger-Nöe nelle scuole secondarie, medie e superiori;

e) di incoraggiare la pubblicazione e la diffusione di opere di carattere didattico meritevoli di appoggio ».

« Art. 8. — L'anno sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno. I soci effettivi sono divisi in due categorie: annuali e vitalizi. Sono soci annuali coloro che pagano un contributo annuo di L. 20, che deve pervenire all'Associazione non oltre il 15 febbraio di ogni anno; sono soci vitalizi coloro che pagano una volta tanto L. 100. I soci annuali in regola col pagamento della quota sociale ricevono gratuitamente le pubblicazioni ufficiali della Scuola; i soci vitalizi potranno ricevere dette pubblicazioni dietro il versamento annuo di L. 10.

« Chi non è in regola col pagamento della quota annuale decade da ogni e qualsiasi diritto di socio, e non può essere nè elettore, nè eleggibile.

« L'associazione è obbligatoria per almeno un anno e le dimissioni devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, in difetto di che si ritiene rinnovata per l'anno successivo. Col solo fatto di essere stato ammesso a far parte dell'Associazione, il socio si vincola a rispettare questa clausola, ogni e qualsiasi eccezione rimossa ».

« Art. 13. — Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno: un presidente, un vice-presidente, un segretario-cassiere e un vice-segretario. I tre primi costituiscono l'ufficio di presidenza, a cui sono demandate le deliberazioni più urgenti, salvo ratifica del Consiglio. Il vice-segretario coadiuva il segretario nel disbrigo del suo lavoro, e in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti e in tutte le sue funzioni.

« Il presidente — che in caso di assenza o di legittimo impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal vice-presidente — rappresenta l'Associazione presso le autorità e presso i terzi, ed unitamente al Consiglio si obbliga di eseguire i deliberati dei congressi ed è responsabile dell'andamento morale, tecnico e amministrativo dell'Associazione ».

« Art. 15. — Le adunanze del Consiglio saranno valide quando siano presenti almeno cinque membri di cui due dell'ufficio di presidenza.

« Il voto dato per iscritto dai consiglieri residenti fuori della città sede del Consiglio, sulle questioni ad essi sottoposte dalla presidenza, sarà valido come se essi fossero stati presenti alla seduta ».

« Art. 23. — Il Consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare i docenti di ciascuna città iscritti alla Magistrale, a proporgli la nomina di un delegato, che il Consiglio è in facoltà di accettare o meno. Al delegato saranno inviate le eventuali comunicazioni ufficiali da parte della presidenza, perchè siano comunicate agli altri docenti della stessa città iscritti alla Magistrale.

« Al delegato potrà dalla presidenza dell'Associazione esser deferita, in particolari circostanze, la rappresentanza ufficiale dell'Associazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 20. — FERZI.

Numero di pubblicazione 776.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 446.

Erezione in ente morale della « Fondazione città di Bari » a favore dei militari di truppa del presidio di Bari.

N. 446. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione città di Bari », costituita con il fondo di L. 40.707,50, la cui rendita è

destinata a favore dei militari di truppa appartenenti a corpi del presidio di Bari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 777.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 449.

Erezione in ente morale dell'« Istituto autonomo per le case popolari ed economiche ai dipendenti dal Ministero delle comunicazioni », con sede in Roma.

N. 449. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'« Istituto autonomo per le case popolari ed economiche ai dipendenti dal Ministero delle comunicazioni », con sede in Roma, viene riconosciuto come ente morale e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 27 marzo 1930.

Proroga al 30 settembre 1930-VIII, del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1771, con il quale il termine assegnato al cav. Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, venne prorogato al 31 ottobre 1929;

Vista la proposta di proroga formulata dal prefetto di Genova con nota 5 marzo 1930-VIII;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria del detto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, è prorogato al 30 settembre 1930.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Di Crollalanza.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 134.

(2245)

REGIO DECRETO 31 marzo 1930.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista la lettera 18 febbraio 1930, n. III/123 F. 16 con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. ing. Giuseppe Peverelli a presidente della menzionata Federazione, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. ing. Giuseppe Peverelli a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Bottai.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 219. — Bettazzi.

(2244)

REGIO DECRETO 27 marzo 1930.

Proroga al 30 giugno 1930-VIII, del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Castellucchio (Mantova).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1824, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, e venne preposto alla gestione dell'Ente un commissario nella persona del sig. rag. Livio Sardelli;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1929, n. 368, col quale il termine assegnato al predetto commissario è stato prorogato al 28 febbraio 1930;

Vista la proposta di proroga fatta dal prefetto di Mantova con nota del 15 febbraio 1930;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione del predetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al rag. Livio Sardelli quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, è prorogato a tutto il mese di giugno 1930-VIII.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 132.

(2246)

REGIO DECRETO 7 aprile 1930.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Pesaro e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433;
Considerate le particolari condizioni che hanno determinato irregolare il funzionamento della Cattedra ambulante di agricoltura di Pesaro;
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di detta Cattedra;
Vista la lettera 12 febbraio 1930-VIII, n. 3176, del prefetto di Pesaro;
Sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Pesaro è sciolto.
Il comm. avv. Agostino Michelini Tocci è nominato commissario con l'incarico della gestione straordinaria della suddetta Cattedra, per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 344. — BETTAZZI.

(2248)

REGIO DECRETO 27 marzo 1930.

Proroga al 30 giugno 1930-VIII, del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1773, col quale il comm. dott. Luigi Aperlo è stato confermato nell'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari, con sede in Napoli;
Considerato che il termine assegnato per tale gestione straordinaria è venuto a scadere senza che il commissario predetto abbia potuto espletare il còmpito affidatogli;
Vista la lettera, in data 20 dicembre 1929 con la quale S. E. l'Alto Commissario per la provincia di Napoli propone che sia prorogato il predetto termine;
Ritenuta la necessità di tale proroga, per dar modo al commissario suddetto di provvedere con unica direttiva all'espletamento del programma propostosi per il riordinamento dell'Ente predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. comm. dottor Luigi Aperlo, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari, con sede in Napoli, è prorogato al 30 giugno 1930-VIII.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 133.

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1930.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario concessa alla Cassa agraria di prestiti di Sant'Anastasia (Napoli).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti gli articoli 13 e 23 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modifi-

cazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Veduti gli articoli 33 e 47 delle norme regolamentari per l'esecuzione del su citato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 27 del 2 febbraio successivo e modificato con decreto Interministeriale del 18 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1928;

Veduto il provvedimento 16 luglio 1929 del direttore generale del Banco di Napoli, col quale la Cassa agraria di prestiti di Sant'Anastasia (Napoli) venne autorizzata ad esercitare il credito agrario di esercizio nei comuni di Santa Anastasia, Cercola, Somma Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio e Pollena Trocchia, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che le condizioni economiche determinatesi nella Cassa agraria suddetta non consentono che le sia conservata l'autorizzazione ad esercitare siffatta forma di credito;

Decreta:

L'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di esercizio nei comuni di Sant'Anastasia, Cercola, Somma Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio e Pollena Trocchia, concessa alla Cassa agraria di prestiti di Sant'Anastasia (Napoli) con provvedimento 16 luglio 1929 del Banco di Napoli, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(2249)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1930.

Approvazione del prospetto di riparto, in tre gruppi, dei Comuni della provincia di Frosinone agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento della imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto, in tre gruppi, dei Comuni della provincia di Frosinone, già dotati del nuovo catasto, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto, in tre gruppi, dei Comuni della provincia di Frosinone, già dotati del nuovo catasto, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni dei distretti di Arpino, Cassino, Pontecorvo e Sora, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

Gruppo	Distretto	COMUNE
I	Arpino	1. Arpino
		2. Arce
		3. Casalvieri
		4. Colfelice
		5. Colle San Magno
		6. Fontana Liri
		7. Fontechiari
		8. Rocca d'Arce
		9. Roccasecca
		10. San Giovanni Incarico
		11. Santo Padre
	Pontecorvo	12. Pontecorvo
		13. Aquino
		14. Ausonia
		15. Castelnuovo
		16. Castrocielo
		17. Coreno Ausonio
		18. Esperia
		19. Pastena
		20. Pico
II	Sora	1. Sora
		2. Alvito
		3. Atina
		4. Belmonte Castello
		5. Brocco
		6. Campoli Appennino
		7. Casalattico
		8. Castelliri
		9. Isola Liri
		10. Pescosolido
		11. Picinisco
		12. San Donato Val di Comino
		13. Settefrati
		14. Vicaldi
		15. Villa Latina
III	Cassino	1. Cassino
		2. Acquafondata
		3. Cervaro
		4. Piedimonte San Gennaro
		5. Pignataro Interamna
		6. Sant'Ambrogio
		7. Sant'Andrea
		8. Sant'Apollinare
		9. San Biagio Saracinesco
		10. Sant'Elia Fiumerapido
		11. San Giorgio a Liri
		12. San Vittore del Lazio
		13. Terelle
		14. Vallefredda
		15. Vallerotonda
		16. Villa Santa Lucia
		17. Viticuso

Roma, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Visto, si approva: *Il Ministro*: MOSCONI.

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1930.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno sito in Carasco (Genova).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto, in data 8 dicembre 1929, stipulato a rogito del notaio G. Battista Sciello in Genova, col quale il sig. Giovanni De Paoli fu Benedetto, possidente, nato in Varese e residente in Carasco ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, un terreno di sua proprietà sito nel comune di Carasco (frazione di Santa Maria di Sturla) della superficie di circa mq. 125;

Veduti i documenti catastali e ipotecari dai quali si rileva la libera proprietà e disponibilità dell'immobile da parte del donante;

Veduta la deliberazione n. 37, in data 1° aprile 1930, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto predetto;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 37, in data 1° aprile 1930, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione di un terreno sito in Carasco e precisamente nella frazione di Santa Maria di Sturla, della superficie di circa mq. 125, donazione fatta dal signor Giovanni De Paoli fu Benedetto a favore dell'Opera nazionale Balilla, con atto in data 8 dicembre 1929, a rogito notaio G. Battista Sciello, in Genova.

Roma, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.

Regolamento per l'erogazione dei premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti, che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e l'industria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 1, lett. *e*), dello statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164, il quale deferisce alla Reale Accademia d'Italia l'erogazione dei premi d'incoraggiamento, di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore;

Veduto l'art. 49 del regolamento della Reale Accademia d'Italia, approvato con decreto del Capo del Governo 1° giugno 1929, che rinvia ad uno speciale regolamento le norme per l'erogazione di tali premi;

Udito il parere del presidente della Reale Accademia d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Gli autori, enti ed istituti che abbiano eseguito, bene avviato o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria, compresa l'industria teatrale, e che aspirino a premi di incoraggiamento a norma dell'articolo 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore, e successive modificazioni, devono indirizzare apposita domanda alla Reale Accademia d'Italia.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande decorre dal 1° luglio e scade il 20 dicembre di ciascun anno.

Le domande che, per qualsiasi causa, pervengano all'Accademia dopo il 20 dicembre non sono prese in considerazione.

Art. 3.

La domanda, redatta su carta legale da lire due, deve indicare, con chiarezza e precisione, le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonchè, nel caso di enti od istituti, la persona autorizzata a riscuotere.

Alla domanda devono essere allegati opere, manoscritti, relazioni, programmi, attestazioni, fotografie, disegni e simili e, in genere, ogni altro elemento che il richiedente ritenga utile per porre l'Accademia in grado di esprimere un giudizio sull'opera eseguita o promossa.

Qualora il premio venga richiesto per una pubblicazione, questa deve essere allegata in duplice esemplare.

Art. 4.

Effettuata, in ciascun anno, l'erogazione dei premi, le opere, i manoscritti e, in genere, gli allegati presentati dai richiedenti restano per sei mesi a disposizione degli interessati, i quali debbono ritirarli personalmente o a mezzo di loro incaricati.

E' esclusa la restituzione diretta a cura dell'Accademia.

Art. 5.

Alla preventiva istruttoria delle domande provvede, a mano a mano che esse pervengono ed in ogni caso non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, la Cancelleria dell'Accademia.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre e per il tramite del presidente della Reale Accademia, ciascun accademico ha facoltà di segnalare, per iscritto, alla propria o alle altre classi, opere od iniziative che, a suo giudizio, abbiano particolare interesse per la cultura e per l'industria e per le quali non sia stata presentata apposita domanda.

Art. 7.

Non appena espletata l'istruttoria, il Consiglio accademico, previo un esame sommario delle domande per determinare quali siano da escludersi per intempestività o altri difetti formali, distribuisce quelle giudicate regolari, nonchè le eventuali proposte degli accademici, fra le varie classi dell'Accademia, secondo la specifica loro competenza.

Tenuto poi conto del numero e della qualità delle domande accolte, anche in relazione alla situazione generale degli studi e delle manifestazioni od iniziative di natura scientifica, letteraria, artistica e industriale, il Consiglio accademico indica in via provvisoria quale somma, sul complessivo fondo disponibile, possa essere riserbata a ciascuna classe.

Art. 8.

Il presidente di ciascuna classe procede alla designazione dei relatori in merito alle varie domande e proposte, assegnando ad essi un congruo termine. Scaduto tale termine, il detto presidente convoca la classe, in seno alla quale riferiscono i relatori.

Udite le relazioni ed esaurita la discussione, la classe procede, mediante votazione, alla formazione di un elenco dei candidati che possono essere presi in considerazione per il premio.

La classe procede, quindi, ad ulteriore discussione e votazione per designare i candidati da proporre per il premio e per determinare la somma da assegnare a ciascuno di essi.

Art. 9.

Le singole classi, con motivata relazione, rimettono le loro proposte al Consiglio accademico, il quale, in apposita adunanza, le esamina e le coordina e formula le proposte definitive da sottoporre all'approvazione dell'Accademia in adunanza generale.

L'Accademia, udite le relazioni delle classi e del Consiglio, approva o respinge le proposte.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del regolamento della Reale Accademia d'Italia, approvato con decreto del Capo del Governo 1° giugno 1929.

Art. 11.

Il presidente della Reale Accademia designa l'accademico incaricato di redigere la relazione finale, la quale, insieme con il verbale dell'adunanza generale e l'annesso elenco dei premiati, viene trasmessa, non oltre il 31 maggio, al Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 12.

Il Ministero sulla base di tali documenti, provvede ad emettere il mandato a favore dell'Accademia per il complessivo importo dei premi deliberati.

Al pagamento dei premi provvede l'Accademia, mediante assegni di conto corrente a favore dei singoli premiati.

Art. 13.

La relazione finale dell'Accademia e l'elenco dei premiati vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Disposizione transitoria.

Art. 14.

Per l'erogazione dei premi nell'esercizio finanziario 1929-1930, il presidente della Reale Accademia d'Italia ha facoltà di stabilire, con propria determinazione, le modalità ed i termini per la presentazione e l'esame delle domande nonchè delle proposte degli accademici, attenendosi, in quanto possibile, alle disposizioni contenute nel presente regolamento. In ogni modo, la relazione finale dell'Accademia e l'elenco dei premiati debbono, per il predetto esercizio finanziario, pervenire al Ministero dell'educazione nazionale non oltre il 10 giugno 1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(2251)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/79/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanz ved. Maria di Giorgio Susmelj, nata a Trieste il 10 maggio 1879 e residente a Trieste, Barcola, 762, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Massimiliano fu Paolo, nato il 24 settembre 1904, figlio;
2. Giuseppina fu Paolo, nata il 18 settembre 1906, figlia;
3. Mario fu Paolo, nato il 14 agosto 1908, figlio;
4. Vittoria fu Paolo, nata il 24 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1533)

N. 11419/64/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanz Maria fu Giusto, nata a Trieste il 18 gennaio 1873 e residente a Trieste, Barcola n. 791, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Amalia fu Giusto, nata il 28 gennaio 188[illegible], sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1535)

N. 11419/51/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanz Mario fu Giacomo, nato a Trieste il 18 gennaio 1905 e residente a Trieste Barcola n. 5, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1536)

N. 11419/37-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martellanz Pietro fu Antonio, nato a Trieste il 14 giugno 1874 e residente a Trieste, Barcola, 508, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1537)

N. 11419/10-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Palcich Andrea di Andrea nato a San Quirico il 14 dicembre 1906 e residente a Trieste, via della Tesa, n. 28, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si porta a conoscenza che con decreto Ministeriale in data 26 aprile 1930-VIII è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Cav. Achille Castelli a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti.

Roma, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

(2252)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 151.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 476 — Data: 20 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Grisciotti Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 1 — Rendita: L. 3000, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 marzo 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1993)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 164.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data della ricevuta: 13 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione della ricevuta: Scappini sac. Scappino di Giuseppe, per conto della Chiesa di S. Stefano in Serravalle Pist. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2049)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **(Elenco n 36).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 % Littorio	9142	5.780 —	*Maita* Demetrio *di* Luigi dom. a Pellaro (Reggio Calabria).	*Maida* Demetrio *fu* Luigi, dom. a Pellaro (Reggio Calabria).
3,50 %	618803	35 —	Coste *Augusto* fu Luigi, dom. a Chiomonte (Torino).	Coste *Luigi-Augusto* fu Luigi dom. a Chiomonte (Torino).
»	515827	66,50	Rissone *Maria* fu Carlo, moglie di Novellone Vincenzo, dom. a Tonco (Alessandria).	Rissone *Anna-Maria* fu Carlo, moglie, ecc. come contro.
»	714876	791 —	Balduzzi Mario, Annetta e Maria, fratello e sorelle di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, dom a Semiana (Pavia), Balduzzi Bice di Enrico, moglie di Valdata Marco di Enrico, dom. a Montebello di Voghera (Pavia), Balduzzi *Ernesto* ed Albina di Enrico, quest'ultima nubile, dom. a Montebello di Voghera (Pavia), e figli nascituri di detto Balduzzi Enrico fu Angelo, tutti eredi indivisi di Inglese Albina fu Giuseppe sotto l'amministrazione di Alessandro Inglese fu Francesco, dom. a Semiana (Pavia), con usuf. a Balduzzi Enrico fu Angelo, dom. a Semiana (Pavia).	Balduzzi Mario, Annetta e Maria, fratello e sorelle di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Semiana (Pavia), Balduzzi Bice di Enrico, moglie di Valdata Marco di Enrico, dom. a Montebello di Voghera (Pavia), Balduzzi *Angelo-Ernesto* ed Albina di Enrico, ecc. come contro.
»	731789	259 —	Balduzzi Bice moglie di Valdato Marco, *Ernesto*, Albina, nubile, Mario, Annetta e Maria di Enrico, gli ultimi tre minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione di Inglese Alessandro fu Francesco e figli nascituri di Balduzzi Enrico fu Angelo anche sotto l'ammin.ne di detto Inglese, dom. la prima a Montebello di Voghera (Pavia), il secondo e la terza a Voghera (Pavia) e gli altri a Semiana (Pavia), eredi indivisi di Albina Inglese Zozzoli; con usuf. a Balduzzi Enrico fu Angelo, dom. a Semiana (Pavia).	Balduzzi Bice moglie di Valdato Marco, *Angelo-Ernesto*, Albina, ecc., come contro, e con usuf. come contro.
»	764382	350 —	*Losano Rosa* fu Luigi, nubile, dom. in Torino.	*Lorano Maria-Rosa* fu Luigi, nubile, dom. in Torino.
»	639580	175 —	Lorano *Rosa* fu Luigi, nubile, dom. in Torino.	
5 % Littorio	9014	200 —	Matarese *Franco* di Albino, dom. in Ischia (Napoli).	Matarese *Francesco-Nicola* di Albino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Ischia (Napoli).
Cons. 5 %	490657	680 —	Reborati *Mario* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Reborati *Mauro* di Carlo, minore ecc. come contro.
»	345520	1.080 —	Orfanotrofio Femminile di S. Lucia in Novara (Piemonte), con usuf. a *Sambiago* Rosa fu Carlo, nubile, dom. a Novara.	Intestata come contro, con usuf. a *Sambiagio* Rosa fu Carlo, nubile, dom. a Novara.
»	431276	10 —	Galoppa *Carmela* fu Pietro, minore sotto la tutela di Chiefa Luigi, dom. a Massafra (Taranto).	Galoppa *Maria-Carmela* fu Pietro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	523	Cap. 1.500 —	Petrelli *Cristina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre.	Petrelli *Maria-Cristina* di Francesco, minore ecc. come contro.
»	524	» 1.500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2050)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	15030	1815 —	Chiassone - *Indelicato* Mattia-Maria di Paolo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Catania.	Chiassone Mattia-Maria-*Grazia* di Paolo, *nubile*, dom. a Catania.
»	16490	565 —	Chiassone Mattia-Maria di Paolo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Catania.	
»	25029	565 —		
Cons. 5 %	211717	330 —	Garzone *Michelina* fu Gennaro, moglie di Piccolo Giovanni, dom. in Acerra (Caserta).	Garzone *Maria-Michela-Cristina* fu Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	47422	250 —	Bertolucci *Lorenzo* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lucca.	Bertolucci *Raffaello-Lorenzo* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	61209	250 —		
»	66670	635 —		
»	117837	1000 —		
»	153148	1250 —		
»	172938	1325 —		
»	282442	250 —	Giacolone *Enrico-Diego* fu Francesco, minore sotto la p. p della madre Antonia La Fata fu Pietro, ved. Giacolone, dom. a Marsala (Trapani).	Giacolone *Diego-Enrico* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	458190	55 —	Ottolini *Carolina* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Corolli Caterina di Carlo, ved. Ottolini, dom. a Castano (Milano).	Ottolini *Cesarina* fu Carlo, minore ecc. come contro.
»	98001	110 —	Rizza Giuseppa fu Sebastiano, moglie di Milazzo Francesco, dom. a Siracusa; con usuf vitalizio a Bianca-Maria fu *Giuseppe* ved. di Rizza Sebastiano, dom. a Siracusa.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Bianca-Maria fu *Salvatore*, ved. ecc., come contro.
»	98002	105 —	Rizza Nunzia fu Sebastiano, moglie di Nardone Giuseppe, dom a Siracusa; con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vitalizio come la precedente.
3.50 %	352523	70 —	Roveda *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Milano.	Roveda *Anna-Luigia* fu Antonio, nubile, domicil. a Milano.
Cons. 5 %	181288	725 —	*Truccano* Carlo fu Giovanni, dom. a Borgiallo (Torino).	*Trucano* Carlo fu Giovanni, dom. a Borgiallo (Torino).
3.50 %	500025	70 —	Vottero Chiaffredo, maggiorenne, Luigi, *Anglino* e Giacinto di Giuseppe, minori sotto la p. p del padre e prole nascitura dal detto Vattero Giuseppe fu Chiaffredo, dom. a Cavour (Torino), tutti legatari indivisi di Vattero Domenica fu Chiaffredo.	Vottero Chiaffredo, maggiorenne, Luigi, *Giuseppe-Angelo* e Giacinto di Giuseppe, minori ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	1899	139.50	Cattaneo Della Volta *Carmelita* fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre Maria Bardi Sergelli fu Ferdinando ved. di Giulio Cattaneo Della Volta, dom. a Genova.	Cattaneo Della Volta *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	120782	70 —	Delfini *Lino*, Tullio e Bianca fu Alessandro, minori sotto la p. p. della madre Pacifico Maria fu Deodato, ved. di Delfini Alessandro, dom. in Roma; con usuf. vitalizio a Mancini Carolina fu Luigi, ved. di Delfini Filippo, dom. in Roma.	Delfini *Lino*, Tullio e Bianca fu Alessandro, minori ecc. come contro e con usuf. vitalizio come contro.
»	487638	305 —	Scaramella-Manetti Maria-Teresa, *Eliana*, *Angelo* e Gaetano di Enrico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Enrico, dom. a Roma; con usuf. vitalizio a Manetti Ernesta fu Gaetano, ved. di Scaramella-Manetti Augusto, dom. a Roma.	Scaramella-Manetti Maria-Teresa, moglie di *Salghetti-Drioli Mario*, *Maria-Rosaria, nubile*, *Angela moglie di Starita Gennaro*, e Gaetano di Enrico, *quest'ultimo minore sotto la p. p. del padre* e figli nascituri dallo stesso Enrico, dom. a Roma, *eredi indivisi di Scaramella-Manetti Augusto*. con usuf. vitalizio come contro.
»	364338	505 —	*Rucci Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mangialardi Anna di Domenico, ved. di *Rucci* Giuseppe, dom. in Modugno (Bari).	*Ruccia Maria-Palma* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mangialardi Anna di Domenico, ved. di *Ruccia* Giuseppe, dom. come contro.
»	73139	835 —	Poggi *Maria-Luisa*, *Adolfo* e Paolina fu *Pietro*, minori sotto la p. p. della madre Danero *Virginia*, ved. di Poggi *Pietro*, dom. a Genova.	Poggi *Silvia-Maria-Luisa*, *Adolfo-Paolo* e *Maria-Paolina* fu *Angelo*, minori sotto la p. p. della madre Danero *Maria-Virginia*, ved. di Poggi *Angelo*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione.** (Elenco N. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	292150	504 —	Santagostino Savina fu Gerolamo, moglie di Giovanni Cravero fu *Giacomo*, dom. a Milano.	Santagostino Savina fu Gerolamo, moglie di Giovanni-*Battista* Cravero fu Domenico domiciliata a Milano.
Cons. 5 %	461890	380 —	*Lucenti* Anna di Adele, minore sotto la tutela legale della madre *Lucenti* Adele, dom. in Adernò (Catania); con usuf. ad Alongi Francesco di Orazio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	*Lusenti* Anna di Adele, minore sotto la tutela legale della madre *Lusenti* Adele, dom. in Adernò (Catania) e con usuf. come contro.
»	461891	380 —	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente.	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente.
»	461892	380 —	Intestata come la proprietà precedente; con usuf. ad Alongi Pietro fu Giuseppe, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	Intestata come la proprietà precedente e con usuf. come la precedente.
3.50 % » » » »	212343 229344 253335 304005 331189	10,50 42 — 35 — 42 — 87,50	*Borrone Enrico* } fu Gaetano, dom. in Pavia, vincolate. Borroni *Enrico* }	*Borroni Francesco-Carlo-Enrico* fu Gaetano, dom. in Pavia, vincolate.
Cons. 5 % 3.50 % (1902)	330150 41975	2.155 — 560 —	Nigro Francesca di Moisè } *nubile* dom. in Grimaldi (Cosenza). Nigro *Franceschina* di Moisè }	Nigro *Francesca* di Moisè, *minore sotto la p. p. del padre*, dom come contro.
Cons. 5 %	344746	190 —	Scaglioni Primo, *Luigia*, Rosalia, Mario, Giuseppina, Giovanni fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Tamacoldi Maria fu Carlo, ved. di Scaglioni Luigi, dom. in Casalbellotto frazione di Casalmaggiore (Cremona).	Scaglioni Primo, *Rosa-Anna*, Rosalia, Mario, Giuseppina e Giovanni fu Luigi, minori ecc. come contro.
3.50 %	231234	360,50	Viglione Concetta di Domenicantonio, moglie di Graziano-*Tommaso*, dom. in Matrice (Campobasso), vincolata.	Viglione Concetta di Domenicantonio, moglie, di Graziano *Giovantommaso*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	155766	105 —	Contaldi Vito di *Fazio*, dom. in Parma, vincolata.	Contaldi Vito di *Ippazio*, dom. in Parma, vincolata.
3.50 %	167445	350 —	Ramella *Firmina* di Felice, moglie di Magliano Giuseppe, dom. in Gorleri, comune di Diano Calderina (Porto Maurizio) vincolata.	Ramella *Maria-Francisca-Firmina* di Felice, moglie ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	788590	1.050 —	Ramella *Firmina* fu Felice, moglie in seconde nozze di Bonavera Vittorio, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Ramella *Maria-Francisca-Firmina* fu Felice, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	276154	1.875 -	Prarolan Amalia di Giovanni, *nubile*, dom. a Castione, frazione del Comune di Belluno (Belluno).	Prarolan Amalia di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3,50 %	331264	140 —	*Lognando* Egidio di Basilio, dom. a Potenza.	*Legnante* Egidio di Basilio, dom. a Potenza.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2115)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2a *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 3 aprile 1930, n. 104926, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara:

E' aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°. gruppo *A*) con l'annuo stipendio di L. 8150 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n 1047;

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie e scienze naturali, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un numero maggiore di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie ed in scienze naturali conseguita in un Istituto superiore o Università del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli.
In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli enti morali.

Perugia, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: A. VIVENZA.

(2201)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di meccanica e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Portici e la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103857, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo in L. 1750 e la indennità aggiunta di famiglia.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
Possono partecipare al concorso i laureati nelle Scuole di ingegneria, purchè non parenti o affini del titolare della cattedra fino al 4° grado.
La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il professore di meccanica e costruzioni avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendano prender parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla segreteria dell'Istituto apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in ingegneria ottenuto in una Scuola superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica e professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati colle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno in cui avrà luogo, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici, la prova di esame.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Portici, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: *prof.* FILIPPO SILVESTRI.

(2202)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia;
Vista la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale la Finanza concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di patologia e clinica medica presso questo Istituto, con lo stipendio di L. 8150, oltre un'indennità supplementare di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047:
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado, non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, di tre candidati, che avranno ottenuta l'idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà la facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Direzione dell'Istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, la domanda in carta legale accompagnata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il predetto limite di età è elevato di 5 anni;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) originale o copia autenticata di laurea in medicina veterinaria conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

l) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni vigenti sul bollo e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato
Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno e dell'ora delle prove di esame che avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non ha altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data di comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Perugia, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Regio commissario: CARADONNA.

(2203)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 20 marzo 1922, n. 385;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 82;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari. La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le domande, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, se del caso, i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato dovrà essere debitamente legalizzata;

2° copia autentica dell'atto di nascita (debitamente legalizzata), dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di anni 21 nè maggiore di 30. Il limite massimo peraltro è portato ad anni 35 per i combattenti di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e ad anni 39 per gli invalidi di guerra, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, ed esente da imperfezioni fisiche visibili a meno che non siano derivanti da ragioni di guerra. In quest'ultimo caso peraltro le imperfezioni non possono essere tali da costituire comunque impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira. La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

4° certificato dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea conseguita in un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

8° ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 3, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami saranno scritti ed orali. Essi verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto internazionale;

b) istituzione di diritto civile e commerciale;

c) diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

d) contabilità di Stato;

e) economia politica e scienza della finanza;

f) storia moderna e geografia commerciale;

g) lingua francese: l'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura;

h) lingua inglese o tedesca a scelta del concorrente: l'esame consisterà nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

Gli esami scritti saranno quattro e verteranno sulle materie di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*).

Gli esami orali verteranno su tutte le materie contemplate dal programma.

Art. 5.

Almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, oltre alle notificazioni individuali, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: GRANDI.

(2256)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.